



DETERMINAZIONE N. 202/2021

Oggetto: Approvazione della Trattazione n.151/2020 e Comunicazione n. 151/2020 riguardante la Segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 151/2020 prot.n. 14379 del 16.11.2020.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'AgID), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'AgID per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (AgID) nonché l'articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i. e, in particolare, il comma 1-quater del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito, presso l'AgID, l'ufficio del difensore civico per il digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'AgID;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la "Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'AgID", adottato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2017, recante "Approvazione del regolamento di organizzazione per l'AgID";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, con il quale l'ing. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'AgID, con decorrenza 20 gennaio 2020;

VISTA la determinazione n. 15/2018 del 26/1/2018 con la quale si stabilisce che, in attuazione dell'articolo 17 comma 1-quater del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., è istituito presso l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale, al quale è preposto il dott. Massimo Macchia, che si avvarrà del personale in servizio presso l'ufficio Affari Giuridici e Contratti e che le aree tecniche presteranno supporto al Difensore civico digitale al fine di fornire ai medesimi elementi utili in ordine alle segnalazioni ricadenti nelle aree di propria competenza;

VISTO l'articolo 66 comma 2 del d.lgs. 217/17 ove, tra l'altro, si prevede che, *“al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-quater e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127”*;

VISTA la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al Difensore civico per il digitale;

VISTA la segnalazione al difensore civico per il digitale n. 151/2020 del 16.11.2020 acquisita dall'Agenzia per l'Italia digitale in pari data con prot.n. 14379, riguardante la qualificazione tematica comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione, con la quale il segnalante lamenta che il Giudice di Pace di Milano non accetta il deposito degli atti firmati digitalmente e trasmessi a mezzo PEC, relativi al decreto ingiuntivo di valore inferiore a 1.100 euro ma invita a provvedere per il predetto deposito a mezzo raccomandata pur compilando il modulo tramite web.

ESAMINATA la Trattazione n. 151/2020 con la quale l'Ufficio del Difensore Civico per il Digitale. In particolare, è stata inviata nota di richiesta elementi al Giudice di Pace di Milano ed al Ministero della Giustizia – Ufficio per la Transizione al Digitale (nota prot.n.14534 del 18.11.2020). Con nota acquisita al prot. AgID con n. 14727 del 23.11.2020 il Giudice di Pace di Milano ha rappresentato che: *“L'art. 16 - bis, co. 6, del Decreto Legge n. 179 del 18. 10.2012, così come convertito nella L. n. 221 /2012, dispone: negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della Giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense ed i Consigli dell'Ordine degli Avvocati interessati”*. Si tratta di una di quelle norme speciali in materia di processo telematico di cui all'art. 2 cit. (CAD). V'è, infine da osservare che i decreti del Ministro della Giustizia, indicati dall'art. 16-bis di cui sopra, non sono stati ancora emanati ed in conseguenza presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Milano non è attivo il PCT (processo civile telematico). Da qui l'inammissibilità del deposito telematico degli atti

dinanzi al Giudice di Pace [...]. Occorre inoltre tener conto, nel caso in esame, della specificità della materia in ambito giudiziario che viene sancita dall'art.2 co.6 del CAD: "Le disposizioni del presente Codice si applicano al processo civile, penale, amministrativo contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico [...].

Dal riscontro dell'Amministrazione segnalata si evince quindi che allo stato attuale in base al quadro normativo vigente in materia, non è possibile il deposito telematico dei decreti ingiuntivi e non emergono, quindi, violazioni del CAD o di altre disposizioni ICT. Pertanto, si propone al Difensore Civico per il Digitale di procedere alla archiviazione della segnalazione in esame, dandone comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e contestualmente al segnalante.

ESAMINATA la comunicazione di Archiviazione n.151/2020, conseguente all'approvazione da parte del Difensore per il digitale della proposta di archiviazione contenuta nella richiamata Trattazione n.151/2020, trasmessa al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con archiviazione della Segnalazione e comunicazione al Segnalante;

DETERMINA

di approvare dette Trattazione n. 151/2020 e Archiviazione n. 151/2020 di seguito allegate, che formano parte integrante della presente determinazione.

Segnalazione n.151/2020 - Trattazione

Oggetto: Segnalazione 151/2020- Amministrazione segnalata: Giudice di Pace di Milano -
Qualificazione tematica: comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione– prot.n. 14379
del 16.11.2020.

Il Segnalante espone la seguente questione:

*“Pubblica amministrazione segnalata: Giudice di Pace di Milano - prot.gdp.milano@giustiziacert.it
L'Organizzazione in indirizzo non accetta atti firmati digitalmente depositati a mezzo PEC e invita a
provvedere, con il deposito dei medesimi, a mezzo raccomandata AR. Il contesto rappresentato si ri-
ferisce al deposito effettuato direttamente dal cittadino, per decreto ingiuntivo di valore di meno di
1.100 euro e dopo avere provveduto alla compilazione tramite procedura WEB”.*

Il segnalante lamenta l'impossibilità di deposito del decreto ingiuntivo di valore inferiore a 1.100 euro mediante invio di atti firmati digitalmente a mezzo PEC in quanto presso gli Uffici del Giudice di Pace di Milano si richiede il deposito degli stessi tramite raccomandata A/R dopo la compilazione tramite procedura web.

E' evidente che si tratta di una mancanza di digitalizzazione di una parte del flusso documentale relativo al decreto ingiuntivo di modico valore che viene gestito direttamente dal cittadino, in quanto la compilazione degli atti avviene tramite procedura web e l'invio invece viene richiesto a mezzo Raccomandata A/R.

Nel caso di specie trattandosi di uffici giudiziari occorre sicuramente tener conto dell'art.2 co.6 del D.lgs 82/2005 “Codice dell'Amministrazione Digitale” (CAD) [...] *Le disposizioni del presente Codice si applicano al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico [...]”*, da cui si rileva, per la specificità della materia, una riserva di legge.

Tuttavia, al fine di poter effettuare una valutazione complessiva della questione, si è ritenuto opportuno procedere in istruttoria ad una richiesta di elementi al Giudice di Pace di Milano e al Ministero della Giustizia – Ufficio per la Transizione al Digitale (nota prot.n.14534 del 18.11.2020).

Con nota acquisita al prot. AgID con n. 14727 del 23.11.2020 il Giudice di Pace di Milano ha rappresentato quanto di seguito riportato: *“In riscontro alla segnalazione in oggetto di codesta*

Agenzia si rappresenta che l'art. 2, co.6, secondo periodo, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale" e s.m.i. recita: ". . . Le disposizioni del presente Codice si applicano al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico". Viene

dunque codificato il carattere di norme generali attribuibile a quanto disposto dal Codice Amministrativo Digitale in materia di procedimenti giudiziari, prevedendo non solo la generica necessità di una normativa di dettaglio e/o di attuazione, bensì, la prevalenza della disciplina specialistica giudiziaria, stante l'immanente specificità di essa.

L'art. 16 -bis, co.6, del Decreto Legge n. 179 del 18.10.2012, così come convertito nella L. n. 221 /2012, dispone: " Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della Giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense ed i Consigli dell'Ordine degli Avvocati interessati". Si tratta di una di quelle norme speciali in materia di processo telematico di cui all'art. 2 cit.

V'è, infine da osservare che i decreti del Ministro della Giustizia, indicati dall'art. 16-bis di cui sopra, non sono stati ancora emanati ed in conseguenza presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Milano non è attivo il PCT (processo civile telematico). Da qui l'inammissibilità del deposito telematico degli atti dinanzi al Giudice di Pace.

La questione è stata affrontata anche dalla Corte di Cassazione, Sez. II civile, che con la recentissima ordinanza del 29.09.2020, n. 20575, ha ribadito che nel processo dinanzi al giudice di pace, per espressa disposizione dell'art. 16-bis, comma 6, del DL. n. 179 del 2012, non è ammesso il deposito telematico degli atti.

Afferma, infatti, con pregevole chiarezza, il Supremo Consesso: "Ai sensi del citato comma 6 dell'art. 6 bis del Decreto Legge n. 172 del 2012, il deposito telematico degli atti è consentito o è obbligatorio a partire dall'adozione della normativa tecnica necessaria. Il suddetto comma 6 recita così: «Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense ed i

Consigli dell'Ordine degli Avvocati interessati». Questa Corte ha già affermato a Sezioni Unite che: «Nel giudizio di legittimità, il deposito del ricorso non può aver luogo mediante trasmissione per posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 16 bis del Decreto Legge n. 179 del 2012, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221 del 2012, atteso che l'operatività della disciplina del processo telematico resta attualmente limitata , ai sensi del Decreto Ministeriale 19 gennaio 2016, alle sole comunicazioni e notificazioni effettuate dalle cancellerie delle sezioni civili, non essendo stato ancora emanato il decreto ministeriale previsto dal comma 6 del citato art. 16 bis, il quale, previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione, fa decorrere il termine per l'applicabilità , agli uffici giudiziari diversi dai tribunali, della disciplina dettata dai primi quattro commi della medesima disposizione» (Sez. U, Ord. n. 6074 del 2020). Allo stesso modo deve osservarsi che anche il deposito degli atti dinanzi gli uffici del Giudice di Pace non può avvenire mediante posta elettronica certificata o mediante invio di raccomandata on line ai server delle poste italiane, non essendo per tali uffici intervenuta la normativa ministeriale previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione (Cassazione sentenza citata).

Ciò premesso, si rappresenta che l'Ufficio del Giudice di Pace di Milano, dopo aver provveduto ad informare l'utente delle eventuali problematiche affliggenti la sua richiesta di iscrizione della domanda, ha sempre provveduto, in caso di insistenza, ad accettare l'istanza di giustizia formulata dal cittadino, sottoponendo poi la questione agli Organi preposti. Da qui l'impossibilità nel fatto.

Invero, la fattispecie concreta lamentata nella segnalazione de qua può ipoteticamente, solo ed esclusivamente riferirsi al caso in cui ad una richiesta di informazioni relative alle modalità di iscrizione di uno o più procedimenti monitori sia stato evidenziato, in risposta, il combinato disposto dagli artt. 2, comma 6, del D.lgs. n. 82/2005 (CAD) e 16-bis comma 6, del D.L. 179/2012, unitamente all'assenza presso l'Ufficio del processo civile telematico.

Può essersi verificato che un utente non qualificato (privato non esperto in diritto) non abbia ben capito ciò che gli veniva spiegato e certo non imposto.

V'è, in conclusione, da precisare che con provvedimento n. 67/20 del 07.05.2020 (Linee Guida), cui sono seguite le disposizioni di dettaglio del 13.05.2020, il Presidente del Tribunale di Milano, nonché Coordinatore dello scrivente Ufficio del Giudice di Pace, in virtù dell'art.83 del D.L. n.18/2020 ed in ossequio a tutta la normativa speciale di contrasto alla pandemia da COVID tuttora in corso, ha consentito una sorta di preiscrizione a mezzo PEC del solo contenzioso ordinario,

con l'obbligo per l'avvocato di depositare gli originali della citazione e degli allegati a corredo entro la prima udienza. Ciò al fine di salvare gli effetti processuali e sostanziali della domanda, in periodo di gravissima emergenza sanitaria, ma a pena di nullità in caso di mancato deposito cartaceo successivo (prima udienza di comparizione).

Sono rimasti esclusi i ricorsi per decreto ingiuntivo (ovviamente in considerazione della natura del procedimento monitorio): per i decreti la PEC era utilizzata esclusivamente al fine di fissare un appuntamento per il deposito cartaceo in presenza. Ciò perché era esigenza assolutamente primaria evitare ogni pericolo di assembramento che si palesava altrimenti inevitabile dopo un "lock-down" di circa due mesi. Successivamente, con provvedimento Prot. n. 216.T del 9.09.2020, la disposizione venne ritirata ed il deposito a mezzo PEC vietato in conformità alla legge, come sopra illustrato.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esplicitato, si chiede l'archiviazione della segnalazione n.151/2020".

Attualmente è in corso il progetto "Estensione del Processo Civile Telematico ai Giudici di Pace"

(<http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/estensione-del-processo-civile-telematico-ai-giudici-di-pace/>), con cui il Ministero della Giustizia intende ampliare il ricorso alla digitalizzazione dei processi per velocizzare i tempi della giustizia e migliorare l'efficienza complessiva del sistema estendendo il Processo Civile Telematico (PCT) anche al settore dei Giudici di Pace.

In particolare, con il predetto progetto si vuole raggiungere l'obiettivo di consolidare il processo di integrazione dei sistemi informativi utilizzati dalla giurisdizione civile ed estendere l'uso delle notifiche e delle comunicazioni di cancelleria in via telematica agli uffici dei Giudici di Pace.

Alla luce del quadro normativo vigente e di quanto emerso dalle risultanze istruttorie l'attuale impossibilità del deposito della documentazione relativa al decreto ingiuntivo di valore fino a 1.100 euro è da collegare alla mancata emanazione della normativa tecnica (prevista ex art. 16 -bis, co.6, del Decreto Legge n. 179 del 18.10.2012, così come convertito nella L. n. 221 /2012); pertanto, si propone al Difensore Civico per il Digitale di procedere alla archiviazione della segnalazione in esame, dandone comunicazione al Direttore Generale e contestualmente al segnalante.

10 dicembre 2020

Maria Antonietta Ventriglia



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Oggetto: Segnalazione 151/2020- Amministrazione segnalata: Giudice di Pace di Milano- Qualificazione tematica: Comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione – prot.n. 14379 del 16.11.2020.

Gent.mo Segnalante, è stata valutata la Sua segnalazione che riporta la seguente questione: *“Pubblica amministrazione segnalata: Giudice di Pace di Milano - prot.gdp.milano@giustiziacert.it. L'Organizzazione in indirizzo non accetta atti firmati digitalmente depositati a mezzo PEC e invita a provvedere, con il deposito dei medesimi, a mezzo raccomandata AR. Il contesto rappresentato si riferisce al deposito effettuato direttamente dal cittadino, per decreto ingiuntivo di valore di meno di 1.100 euro e dopo avere provveduto alla compilazione tramite procedura WEB”.*

In istruttoria è stata inviata nota di richiesta elementi al Giudice di Pace di Milano ed al Ministero della Giustizia – Ufficio per la Transizione al Digitale (nota prot.n.14534 del 18.11.2020).

Con nota acquisita al prot. AgID con n. 14727 del 23.11.2020 il Giudice di Pace di Milano ha rappresentato che l'art. 16 - bis, co. 6, del Decreto Legge n. 179 del 18. 10.2012, così come convertito nella L. n. 221 /2012, dispone: negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della Giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense ed i Consigli dell'Ordine degli Avvocati interessati". Si tratta di una di quelle norme speciali in materia di processo telematico di cui all'art. 2 cit. (CAD).

V'è, infine da osservare che i decreti del Ministro della Giustizia, indicati dall'art. 16-bis di cui sopra, non sono stati ancora emanati ed in conseguenza presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Milano non è attivo il PCT (processo civile telematico). Da qui l'inammissibilità del deposito telematico degli atti dinanzi al Giudice di Pace [...].

Attualmente è in corso il progetto “Estensione del Processo Civile Telematico ai Giudici di Pace” (<http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/estensione-del-processo-civile-telematico-ai-giudici-di-pace/>), con cui il Ministero della Giustizia intende ampliare il ricorso alla digitalizzazione dei processi per velocizzare i tempi della giustizia e migliorare l’efficienza complessiva del sistema estendendo il Processo Civile Telematico (PCT) anche al settore dei Giudici di Pace.

In particolare, con il predetto progetto si vuole raggiungere l’obiettivo di consolidare il processo di integrazione dei sistemi informativi utilizzati dalla giurisdizione civile ed estendere l’uso delle notifiche e delle comunicazioni di cancelleria in via telematica agli uffici dei Giudici di Pace.

Nel caso di specie occorre inoltre tener conto della specificità della materia in ambito giudiziario che viene sancita dall’art.2 co.6 del CAD: *“Le disposizioni del presente Codice si applicano al processo civile, penale, amministrativo contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico [...]”*.

Alla luce del quadro normativo vigente e di quanto emerso dalle risultanze istruttorie si evidenzia l’attuale impossibilità del deposito della documentazione relativa al decreto ingiuntivo di valore fino a 1.100 euro che deriva dalla mancata emanazione della normativa tecnica (prevista ex art. 16 -bis, co.6, del Decreto Legge n. 179 del 18.10.2012, così come convertito nella L. n. 221 /2012). Pertanto, non emergendo violazioni del CAD o di altre disposizioni ICT da parte dell’Amministrazione segnalata, si è ritenuto di procedere all’archiviazione della Sua segnalazione.

Cordiali saluti

Massimo Macchia